

Firenze, 27 luglio 2026

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione I[^]; 4[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 27 luglio 2026

Proposta di legge n. 42 “Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549).”

Proponente: Presidente Eugenio Giani, Assessore David Barontini

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
☐ favorevole	☐ unanimità
☒ favorevole con raccomandazioni	☒ maggioranza
☐ favorevole con condizioni	
☐ contrario	
☐ non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo



DI BERNARDO
ANDREA
REGIONE
TOSCANA
27.07.2026
15:11:50
GMT+02:00

Proposta di legge n. 42 “Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549).”

Proponente: Giunta Regionale – Eugenio Giani

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 27 luglio 2026

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 22 luglio 2026 è stata richiesta l'espressione del parere obbligatorio di questo CAL con termine ridotto a dieci giorni su richiesta del proponente ai sensi dell'articolo 68 comma 3 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27 in riferimento alla proposta di legge n. 42 “Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)”;

VISTE le direttive n. 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti, n. 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale);

VISTA la L. 549 del 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica -articolo 3, commi 24 e 29);

VISTA la L.r. n. 60 del 1996 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. n. 549/1995);

CONSIDERATO che l'art. 1 del D.lgs. n. 36/2003 (Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE) si propone di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e di adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del citato D. Lgs.152/2006, in tema di norme ambientali, che stabiliscono che lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il citato D. Lgs.152/2006 stabilisce - all'articolo 182 bis, co. 1, lett. b) - il c.d. “principio di prossimità” sulla cui base lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, affinché siano ridotti i movimenti dei rifiuti nel territorio nazionale, così come gli impatti ambientali dovuti al trasporto e di modo che ciascun territorio sia

incentivato a gestire i propri rifiuti il più vicino possibile alla fonte, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

VISTO che la proposta in esame interviene affinché sia interamente applicata la richiamata disciplina statale, sia disincentivato lo smaltimento in discarica, siano favoriti il riciclo e il recupero, sia ridotta la produzione complessiva di scarti e sovvalli, limitando l'applicazione del tributo ridotto ai soli scarti e sovvalli di provenienza regionale;

VISTO che la proposta in esame interviene, modificando la L.r. 60/1996, sulle condizioni di applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la c.d. "ecotassa", modificandone le aliquote per lo smaltimento in discarica di alcuni rifiuti speciali, con lo scopo di salvaguardare e tutelare gli spazi di discarica già autorizzati e proseguire nel percorso di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi imposti dall'Unione europea;

RICHIAMATE e fatte proprie le raccomandazioni espresse da UPI Toscana, analiticamente descritte nel documento allegato al presente parere;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 27 luglio 2026 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio

DELIBERA

di esprimere a **maggioranza parere favorevole con le raccomandazioni** di seguito indicate e più diffusamente illustrate nel documento allegato alla presente e parte integrante del parere reso.

Raccomandazione:

Proroga oltre il 31 dicembre 2026 del termine di scadenza dell'**Ufficio comune** per la gestione associata delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati e **riconoscimento** alle Province delle risorse spettanti per il personale transitato a suo tempo in Regione e mai rientrato mediante un fondo alimentato anche da una parte del Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

27 luglio 2026

Parere UPI Toscana

Proposta di Legge n. 42 - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

La legge regionale n. 60 del 1996 in attuazione della legge statale n. 549/1995 disciplina le modalità di applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosiddetta “ecotassa”, di cui con la presente proposta di legge si prevede un aumento per determinati tipi di rifiuti stimando un gettito in aumento di oltre 6 milioni di euro.

Dato lo scarso preavviso rispetto all'esame della proposta non abbiamo avuto modo di fare tutti gli approfondimenti e l'istruttoria che avremmo voluto, tuttavia esprimiamo quanto segue.

Come noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 129/2019, ha dichiarato l'illegittimità della disciplina toscana con la quale la Regione aveva avvocato a sé tutte le funzioni in materia ambientale, nonostante l'esistenza di normative statali che le attribuivano espressamente alle Province. A seguito della pronuncia della Consulta, considerato che il ritorno delle funzioni alle Province non è mai stato accompagnato dalle relative risorse umane e risorse finanziarie che transitarono nel 2015 in Regione, in attuazione della l.r. 31/2023 le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze hanno avviato con la Regione Toscana una gestione associata delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati mediante la costituzione di un Ufficio comune, al fine di far fronte alle difficoltà organizzative degli enti.

La l.r. 54/2024 ha poi disposto la **proroga dell'Ufficio comune al 31 dicembre 2026** e adesso si tratta di trovare le soluzioni organizzative migliori per lo svolgimento delle competenze da parte delle Province, tenuto conto che il giudice amministrativo ha stabilito che la gestione associata deve essere temporanea.

Tutto ciò considerato, tenendo presente che da anni occorre affrontare la questione dell'autonomia organizzativa e funzionale delle Province per lo svolgimento delle funzioni ambientali ritrasferite, **si ritiene di accompagnare il parere favorevole alla proposta di legge in questione con la raccomandazione di prorogare il termine di scadenza dell'Ufficio comune oltre il 31 dicembre 2026 e riconoscere alle Province le risorse spettanti per il personale transitato a suo tempo in Regione e mai rientrato mediante un fondo alimentato anche da una parte del Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica**, come del resto avveniva prima del 2015 (si disponeva fino al 2015 che *«una quota del 10 per cento di esso spetta alle province»*).